COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

PAG		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358)	Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 (539)	le sul- Aja il
RIZ ROLAND, Presidente 3, 5, 6 CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 5 NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, Relatoro	Felisetti Luigi Dino	6 7 6 6
P1770 ALDO 5	R1770 A100	6



La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere ».

Do lettura del parere trasmesso dalla I Commissione affari costituzionali: « La Commissione, auspicando che si pervenga al più presto all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore *iter* del progetto di legge ».

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

Benedetto Vincenzo NICOTRA, Relatore. A seguito dell'entrata in vigore delle norme sulla carcerazione preventiva contenute nella legge n. 398 del 1984, la quale rappresenta il superamento della logica dell'emergenza in una prospettiva di adeguamento dell'istituto della custodia cautelare ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali, si è reso necessario da parte del Governo proporre una disciplina sugli obblighi degli imputati scarcerati,

tale disciplina è appunto contenuta nel testo del disegno di legge che oggi ci accingiamo ad esaminare.

In via preliminare devo esprimere qualche critica sulla rigidità di talune norme; mi riferisco, in particolare, alla facoltà attribuita al giudice di revocare l'ordine di scarcerazione emesso per decorso dei termini e di emettere un mandato di cattura qualora il detenuto scarcerato violi uno dei limiti introdotti dal presente progetto di legge. Tale previsione mi sembra troppo onerosa per l'imputato, sicché comporterebbe il rischio di far entrare dalla finestra ciò che abbiamo consentito uscisse dalla porta.

Credo che tale logica sottenda il contenuto del presente disegno di legge e, ritenendo sia nostro dovere garantire i principi di civiltà giuridica posti alla base dell'intera nostra legislazione, ritengo di dovere esprimere sotto questo profilo la mia critica al testo in esame. Si appalesa, in effetti, necessaria una serie di emendamenti al testo presentato dal Governo al fine di salvaguardare alcuni principi irrinunciabili.

Da qui l'esigenza quindi di emendare il testo governativo eliminando alcune drastiche misure che non possono trovare cittadinanza in uno Stato di diritto.

Andando al dettaglio la proposta prevede all'articolo 1 che il giudice nell'ordinanza di scarcerazione commini all'imputato scarcerato una serie di obblighi al fine di assicurare « l'efficace controllo sullo stesso». Può prescrivere, si legge nel testo, che l'imputato si presenti all'autorità di polizia in giorni ed ore prestabiliti e ad ogni chiamata di essa, e tutto ciò a mio giudizio assicura pienamente le cautele che si vogliono raggiungere, come pure mi sembra giusto il divieto di non detenere e portare armi.

È discutibilissimo e si presterebbe a qualsiasi rappresaglia (anche di polizia) il divieto « di non associarsi abitualmente a persone che hanno subìto condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o sono coimputate di reati associativi... ». È discutibilissimo perché finirebbe con il venire meno la certezza del diritto che è alla base del nostro ordinamento. Infatti sarebbe sufficiente che casualmente l'imputato scarcerato si incontri diverse mattine nel bar sotto casa con un conoscente per vedersi revocata la scarcerazione in base al semplice rapporto dell'ultimo agente di pubblica sicurezza o di altra autorità! È assurdo tutto ciò! Come può sapere il cittadino scarcerato che la persona con la quale si parla o ci si imbatte ha la fedina penale non pulita o è coimputata in reati di associazione? Ripeto, è assurdo! Altra assurdità è quella di far decorrere ex novo i termini di custodia cautelare nel caso di revoca dell'ordinanza di scarcerazione!

La proposta del relatore è quella di eliminare la possibilità al giudice di prescrivere « di non associarsi a persone eccetera... » perché, come detto, è assurda tale previsione che si presterebbe ad evidenti e facili abusi di polizia.

Mi dichiaro contrario, inoltre, alla parte del testo in cui si prevede che il giudice « può imporre all'imputato l'obbligo di dimorare in comune diverso da quello di residenza ». Ciò porterebbe ad una lunga serie di considerazioni, prima fra tutte quella che lo scarcerato prima di andare in carcere aveva un lavoro, uscendo dal carcere vuole ritornare a lavorare. Ovviamente se gli si fa obbligo di andare fuori dalla propria residenza si vuole che « per legge » il cittadino scarcerato si dedichi alla rapina per sopravvivere. Non ha altra via d'uscita: fuori dagli affetti familiari, fuori dalla propria residenza che spesso coincide con il luogo ove lavora, cosa può fare se non delinquere?

Mi sembra opportuno, invece, che la legge preveda che in ogni caso il cittadino scarcerato deve essere messo in condizioni di poter ritornare o avviarsi al lavoro.

Affidare al rapporto di polizia la possibilità - che poi è automatica stante il testo in esame - di fare revocare la libertà mi sembra al di fuori della Costituzione e del diritto. Il rapporto va contestato al cittadino e deve consentirsi al medesimo la possibilità di controdeduzioni. Se il cittadino non viene posto in grado di esibire prove contrarie e di difendersi certamente si viola il principio costituzionale. Ma crediamo di tornare allo Stato di polizia? Mi interrogo e interrogo il ministro di grazia e giustizia che so attento a principi di garantismo sostanziale e formale. Non credo sia giusto che da una parte affermiamo di aver superato l'emergenza e poi con alcune norme ci immergiamo non solo nell'emergenza, ma in uno Stato di polizia.

L'articolo 3 concede al giudice la possibilità di modificare o revocare le clausole dell'ordinanza di scarcerazione. Il che mi sembra esatto.

L'articolo 5 che consente « l'arresto dell'imputato quando questi si sia dato alla fuga o risulti che stia per farlo » mi sembra una dizione labile e generica. Infatti se « si sia dato alla fuga » è chiaro che tale circostanza risulti da fatti evidenti provabili e provati. Ma quando si dice che « stia per farlo », si fa il processo alle intenzioni. Mancherebbe l'elemento provante il fatto ed in ogni caso si farebbe un vero e proprio processo alle intenzioni. Quindi, a mio parere, va cassata la dizione « stia per darsi alla fuga ».

Mi dichiaro d'accordo con quanto previsto all'articolo 8 che si inquadra in una giusta tutela da parte dello Stato nei confronti dell'imputato scarcerato.

In definitiva, la proposta di legge al nostro esame merita un approfondimento e va emendata sulla scorta delle considerazioni che ho formulato. Non possiamo infatti vanificare quanto di buono, sul piano della civiltà giuridica, abbiamo fatto con la legge 398 del 1984.

Sono certo che personalmente il ministro Martinazzoli vorrà mettere mano al testo per inquadrarlo non solo nella visione obiettiva di garanzie costituzionali, --- 5 ---

ma anche nella visione cristiana e civile che egli conserva della vita e, naturalmente, sono certo che si rifiuterà di trasfondervi proposte incoerenti con tale concezione per farle divenire norme di uno Stato di diritto quale è il nostro, ove ogni energia deve essere protesa a garantire le regole democratiche e, soprattutto, il rispetto delle libertà umane e civili.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di conoscere l'opinione del rappresentante del Governo, visti gli accenti critici della relazione.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il pensiero del Governo è chiaramente espresso nella relazione che accompagna il disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che non intende minimamente intaccare i principi contenuti nella legge n. 398 del 1984, che però si rende necessario per evitare che questa stessa legge sia elusa o scavalcata. Il disegno di legge si riferisce in particolare a coloro che siano stati scarcerati per decorrenza dei termini della custodia cautelare e che presentino gravi motivi di pericolosità. Il Governo si richiama al contenuto della relazione, ma è sempre pronto a recepire i contributi provenienti dalla discussione e ad accettare i suggerimenti ed i correttivi che potranno pervenire da questa Commissione.

ALDO RIZZO. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo al fine di rendere il più possibile produttiva la discussione sull'ultima parte del primo comma dell'articolo 272-quater del codice di procedura penale, nel punto in cui si precisa: « Il giudice può inoltre vietare all'imputato di allontanarsi dal comune di residenza e, quando sussistano particolari esigenze, può imporgli l'obbligo di dimorare in un determinato comune diverso da quello di residenza o in una frazione che siano sedi di uffici di polizia ». Siccome su que-

sto punto, con riferimento alla sorveglianza speciale, mi sembra che a livello di Governo vi siano proposte innovative, nel senso di restringere fortemente l'area dei centri dove il soggiornante obbligato può essere inviato, credo che sarebbe opportuno - per armonia della legislazione che il Governo stesso ci facesse conoscere il suo pensiero in ordine a questa questione. Vorremmo sapere se il Governo ritiene effettivamente opportuno che il giudice possa disporre che il soggetto scarcerato può essere inviato in soggiorno obbligato in un qualunque comune d'Italia, o se piuttosto non debba fissare determinati limiti. Mi pare sia opportuno un chiarimento, anche perché, in materia di misure di prevenzione e di sorveglianza, mi sembra vi sia un atteggiamento mirante a restringere la possibilità di predisporre soggiorni obbligati in un comune diverso da quello di residenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, udita la relazione dell'onorevole Nicotra (il quale ha manifestato perplessità sul provvedimento), propongo alla Commissione di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviare la discussione sulle linee generali ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,15.

Discussione del disegno di legge: Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 (539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Cifarelli, che mi ha comunicato che in**— 6 —**

terverrà in ritardo alla seduta odierna per giustificato impedimento.

Il 2 ottobre 1973 è stata firmata a l'Aia la convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni; essa è relativa a quei beni mobili costituenti patrimonio ereditario che, caduti in successione, si trovino in paesi diversi e intorno ai quali è avvertita l'esigenza di una persona che ne sia responsabile. Si tratta in pratica della vecchia figura dell'esecutore testamentario internazionale, cioè di una persona che può firmare e gestire temporaneamente i beni fino all'assegnazione agli aventi diritto. Ripeto che si tratta di situazioni nelle quali i singoli beni, appartenuti alla medesima persona, si trovano in paesi differenti, le cui autonità hanno difficoltà nel reperire gli effettivi aventi diritto. Con questo provvedimento si precisa che vi è un'amministrazione unitaria dei beni mobili rientranti nella stessa successione e quindi che vi è una persona responsabile la quale, mediante l'attuazione di determinate norme, ha la possibilità di amministrare la massa eriditaria. In questo modo non si dispone solamente di un titolare dei beni mobili caduti in successione, ma anche di una persona delegata alle operazioni necessarie, quali il pagamento del passivo, la consegna dei legati, la trasmissione dei beni e il pagamento di quanto inerisce ai beni ereditati.

L'Italia ha firmato questa convenzione il 2 ottobre 1973, a distanza di 12 anni sarebbe opportuno ratificare il relativo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulla sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi sembra che il presidente ci abbia illustrato in termini di comprensione il testo della convenzione da ratificare. Credo che non sussistano problemi in ordine al merito della convenzione stessa, la quale di fatto introduce una disciplina unitaria per i paesi interessati alla regolamentazione e riconduzione al titolare di beni mobili localizzati in paesi diversi da quello in cui risiedeva il de cuius e in cui risiedono gli eredi.

Per quello che ci riguarda, concordiamo con la relazione del presidente.

PRESIDENTE. Devo precisare che ci si basa sul cosiddetto « certificato internazionale », in pratica vi è la prova della disponibilità e della potestà di agire in sede internazionale. Questo certificato ha un riconoscimento obbligatorio nei paesi firmatari dell'accordo.

PIERLUIGI ONORATO. Sino ad ora non ha avuto alcuna attuazione.

PRESIDENTE. Abbiamo il sistema del certificato ereditario, ma solo quando vi è un esecutore testamentario, però non in tutte le eredità vi è la presenza dell'esecutore testamentario, in quanto non sempre il de cuius aveva provveduto. In realtà, si avverte l'esigenza di una persona responsabile che abbia la possibilità, in base al certificato, di disporre a tutti i fini dei beni che si trovino all'estero.

ALDO RIZZO. Credo che la materia sia piuttosto complessa, siccome qui si fa riferimento alla convenzione adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973, sarebbe opportuno che i membri della Commissione procedano all'approfondimento di questo documento.

SALVATORE MANNUZZU. Al secondo comma dell'articolo 4 si prevede che, a seguito della discussione giurisdizionale riguardante la contestazione del certificato, il Ministero emetta gli eventuali provvedimenti conseguenziali, sarebbe interessante conoscere che cosa si intenda con le parole « provvedimenti conseguenziali ».

PRESIDENTE. In realtà, la domanda posta dall'onorevole Mannuzzu è del tutto simile a quella espressa dall'onorevole Rizzo, nell'uno e nell'altro intervento si affronta il problema della competenza dell'autorità giudiziaria relativamente al certificato ereditario. Io e i miei conterranei conosciamo il vecchio sistema, che è ancora valido in territori, come quello

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1985

di Trieste, un tempo compresi nei confini austriaci.

Francesco MACIS. Ritengo che il Governo dovrebbe fornire nella prossima seduta alcuni chiarimenti sulla scelta compiuta con il presente testo. Infatti, gli articoli 2 e 6 della convenzione prevedono che il certificato internazionale sia redatto dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa, mentre nel disegno di legge in esame la competenza viene attribuita esclusivamente a quella amministrativa, cioè al Ministero di grazia e giustizia. La scelta compiuta può anche essere razionale e motivata, ma desidererei conoscere le ragioni che hanno condotto al prevalere di un simile orientamento.

PRESIDENTE. Prego il Servizio studi della Camera di predisporre un'adeguata documentazione sulla materia. Al fine di consentirne una attenta visione, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO